ORIGINALE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNITÀ MONTANA DELLE VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

DEL COMMISSARIO

N. 50/16

OGGETTO: ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E RIPARTO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE – TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI SITI IN CERES E LANZO TORINESE ALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE.

L'anno **DUEMILASEDICI** addì **DODICI** del mese di **MARZO** nel Comune di **CERES, presso la sede della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone** il Commissario Liquidatore Dr. Fabrizio PEN, nominato con D.P.G.R. n. 35 del 31/03/2014, il quale ha accettato la nomina a far data dal 4/04/2014, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11 e dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14/03/2014, n. 3;

Assume questo atto ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11.

DECRETO DI LIQUIDAZIONE DEL COMMISSARIO N. 50/16 DEL 12/03/2016.

OGGETTO: ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE E RIPARTO DELLA COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE – TRASFERIMENTO BENI IMMOBILI SITI IN CERES E LANZO TORINESE ALL'UNIONE MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso che:

- la L.R. 28/09/2012, n. 11 all'art. 14 ha previsto il superamento delle Comunità Montane piemontesi ed il successivo art. 16 ne ha stabilito l'estinzione;
- l'art. 14 della succitata L.R. lascia la possibilità ai comuni a questa appartenenti di costituire una o più unioni montane;
- la L.R. 14/03/2014, n. 3 ha approvato la Legge sulla Montagna, disciplinando la tempistica per la costituzione ed il riconoscimento delle future Unioni Montane;
- con D.P.G.R. n. 35 del 31/03/2014 è stato nominato Commissario Liquidatore della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone il Dr. Fabrizio PEN, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 14 comma 1 della Legge Regionale 28/09/2012, n. 11 e dell'art. 13, comma 1 della L.R. 14/03/2014, n. 3;
- dal 04/04/2014 a far data dall'accettazione della nomina il medesimo si è regolarmente insediato assumendo i poteri degli organi, che contestualmente sono stati dichiarati decaduti, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. 11/2012;
- con D.P.G.R. n. 102 del 30/9/2014 è stato prorogato l'incarico suddetto sino al 31/12/2014;
- con D.P.G.R. n. 154 del 29/12/2014 l'incarico medesimo è stato prorogato al 30/06/2015;
- con D.P.G.R. n.58 del 25/06/2015 l'incarico è stato prorogato al 31/12/2015;
- con D.P.G.R. n. 126 del 29/12/2015 l'incarico è stato prorogato al 13/03/2016;

Preso atto che, nell'ambito delle procedure di liquidazione delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale del Piemonte n. 11/2012, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25-2605 assunta in data 14/12/2015 ha autorizzato il Commissario all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;

Constatato che la suddetta D.G.R. è stata notificata a questo ente con Nota Prot. CM n. 6738 del 18/12/2015;

Rimarcato che, in questo contesto, la procedura di liquidazione della Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone è essenzialmente disciplinata, in termini generali, dall'art. 15, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della L.R. 11/2012 e s.m.i., mentre nel particolare, dai contenuti e dalle disposizioni della citata D.G.R. n. 25 – 2605 del 14/12/2015 di "*autorizzazione all'ulteriore seguito*":

Richiamato il proprio Decreto di liquidazione n. 3/15 del 22/12/2015 con il quale si riscontra il suddetto provvedimento e si emanano le disposizioni generali di attuazione per il completamento della liquidazione;

Rilevato che il "Piano di Riparto" proposto, trasmesso alla Regione Piemonte con Nota Prot. n. 2623 in data 23/05/2015, successivamente aggiornato e integrato come da note in data 16/09/2015 e 09/10/2015 è stato condiviso dalle due Unioni che si sono costituite in seno alla Comunità Montana, l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone e l'Unione Montana Alpi Graie;

Visto il punto "*2 – IMMOBILI*" della Proposta di Riparto come di seguito riportato:

"*Comune di **Ceres***
Villa sede degli uffici
Villa custode
Villetta a monte
(omissis)

*Comune di **Lanzo T.se***
Capannone ricovero mezzi meccanici

Uffici Servizi Socio Assistenziali
Locali C.O.M. (Centro Operativo Misto protezione civile)
Uffici stazione forestale

I beni immobili vengono attribuiti all'unione di appartenenza dove sono ubicati gli stessi senza effettuare una perizia di valutazione"

Considerato ora di dover dar corso al trasferimento dei beni immobili dell'ente all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone nel rispetto del principio della territorialità, poiché gli immobili succitati sono localizzati in due Comuni che hanno aderito all'Unione Montana medesima;

Constatato in tale contesto che, nell'ambito della suddetta voce "*Beni immobili*", l'oggetto del presente Decreto attuativo concerne nello specifico i seguenti beni immobili:

A. In LANZO TORINESE –Via Monte Angiolino n. 6/8:

- Piano terra: edificio destinato ad uso ricovero mezzi meccanici (F. 9 n. 10 sub 101);
- Piano Primo:
  - o locali destinati ad uffici socio-assistenziali e sala riunioni (F. 9 n. 10 sub 104);
  - o locali destinati a centro operativo misto Protezione civile e Soccorso Alpino (F. 9 n. 10 sub 102);
  - o locali concessi in locazione al Corpo Forestale dello Stato (F. 9 n. 10 sub 103)

  tutti di Categoria catastale E/9
- Vano scala e androne (F. 9 n. 10 sub 105 – bene comune non censibile);
- Terreno circostante (F. 9 part. 10 sub 106 – bene comune non censibile);
- Aree di corte – in comproprietà al 50% (F. 9 nn. 762 e 764);

come da certificati catastali e planimetrie allegati al presente atto affinché ne diventino parte integrante e sostanziale, tutti provenienti dall'ex Comunità Montana Valli di Lanzo;

Il trasferimento avviene con le condizioni di diritto derivanti dall'atto di provenienza a rogito del notaio Luciano Prost in data 29/12/1989 rep. 185058 registrato a Ciriè il 17/01/1990 al n. 110 serie 1V n. 110, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Torino 2 ai numeri 2340 reg. part. e 1766 reg. gen. in data 17/01/1990.

Il trasferimento include l'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica installato sulla copertura del fabbricato comprensivo del relativo contratto di gestione (GSE).

B. In CERES – Frazione Fè n. 2:

- Villa sede uffici e villetta a monte destinata ad archivio ed uffici (F. 21 n. 447 sub 4 – Cat. B/1);
- Locale autorimessa, nello stesso edificio (F. 21 n. 447 sub 3 – Cat. B/6);
- Corte e camminamenti (F. 21 n. 447 sub 5 – bene comune non censibile)

  il tutto entrostante terreno identificato al F. 21 n. 447;

- Locale autorimessa (F. 21 n. 719 – Cat. C/6);
- Casetta - ex-custode (F. 21 n. 721 sub 1 – Cat. A/4);
- Locale autorimessa (F. 21 n. 721 sub 2 – Cat. C/6);

  il tutto entrostante terreno identificato al F. 21 n. 455;

- Terreni circostanti distinti al F. 29 nn. 882, 883 e F. 29 nn. 598 e 898;

come da certificati catastali e planimetrie allegati al presente atto affinché ne diventino parte integrante e sostanziale, tutti provenienti dall'ex Comunità Montana Valli di Lanzo;

Il trasferimento avviene con le condizioni di diritto derivanti dall'atto di provenienza a rogito del notaio Antonio Maria Marocco in data 11/06/1975 rep. 30391 registrato a Torino il 01/07/1975 al n. 17788

vol. 1299, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Torino 2 ai numeri 10040 reg. part. e 11825 reg. gen. in data 09/07/1975.

Vista la documentazione conservata agli "atti" a comprova della titolarità del bene o del diritto reale in capo alla Comunità Montana e la loro iscrizione nei pubblici registri;

Sottolineato che, trattandosi di trasferimento di beni immobili, dalla Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ad ente locale successore "ex lege" in tutti i rapporti giuridici preesistenti, quale è appunto l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, senza alcun corrispettivo e per esclusive finalità pubbliche, istituzionali o sociali, ai fini fiscali, esistono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste in materia e, in particolare, riguardanti l'esenzione dell'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 346/31.10.1990 e degli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del D. Lgs. n. 347/31.10.1990;

Vista altresì la circolare dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale normativa) n° 2E ad oggetto: "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – art. 10 del D. Lgs. 14/03/2011 n: 23";

Visto in particolare il punto 9.5 Atti di riorganizzazione tra enti, che prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00 ciascuna;

Vista la L.R. n. 11/2012 e s.m.i.;
Vista la L.R. n. 3/2014 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 35-2240 del 12/10/2015;
Vista la D.G.R. n. 36-2291 del 19/10/2015;

Visto l'art. 15 della L.R. 28/09/2012, n. 11 e s.m.i. che al comma 7, recita "*i commissari adottano, con propri decreti, ogni atto finalizzato alla sua attuazione. I decreti commissariali costituiscono titolo per le trascrizioni, le volture catastali e ogni adempimento necessario alla liquidazione o alla successione.*";

DECRETA

1. Di adottare il presente provvedimento in esecuzione alla D.G.R. n. 25-2605 del 14/12/2015 avente per oggetto "*L.R. n. 11/2012, articolo 15, comma 6. Autorizzazione al Commissario all'ulteriore corso della liquidazione e riparto della Comunità Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone.*"
2. Di dare atto che, ai sensi del Punto "*2 – IMMOBILI*" della Proposta di Riparto, "***I beni immobili vengono attribuiti all'unione di appartenenza dove sono ubicati gli stessi senza effettuare una perizia di valutazione".***
3. Di trasferire pertanto i beni immobili dell'ente all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, con sede in Ceres Frazione Fè n° 2 C.F. 92049610014, nel rispetto del principio della territorialità, poiché gli immobili indicati in premessa sono localizzati in due Comuni che hanno aderito all'Unione Montana medesima.
4. Di dare atto che, in tale contesto, l'oggetto del presente Decreto attuativo concerne nello specifico i "Beni immobili" in passato di proprietà:

   A. ***In LANZO TORINESE –Via Monte Angiolino n. 6/8:***

   - Piano terra: edificio destinato ad uso ricovero mezzi meccanici (F. 9 n. 10 sub 101);
   - Piano Primo:
     - o locali destinati ad uffici socio-assistenziali e sala riunioni (F. 9 n. 10 sub 104);
     - o locali destinati a centro operativo misto Protezione civile e Soccorso Alpino (F. 9 n. 10 sub 102);

o locali concessi in locazione al Corpo Forestale dello Stato (F. 9 n. 10 sub 103)

tutti di Categoria catastale E/9

- Vano scala e androne (F. 9 n. 10 sub 105 – bene comune non censibile);
- Terreno circostante (F. 9 part. 10 sub 106 – bene comune non censibile);

come da certificati catastali e planimetrie allegati al presente atto affinché ne diventino parte integrante e sostanziale, tutti provenienti dall'ex Comunità Montana Valli di Lanzo;

Il trasferimento avviene con le condizioni di diritto derivanti dall'atto di provenienza a rogito del notaio Luciano Prost in data 29/12/1989 rep. 185058 registrato a Ciriè il 17/01/1990 al n. 110 serie 1V n. 110, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Torino 2 ai numeri 2340 reg. part. e 1766 reg. gen. in data 17/01/1990.

Il trasferimento include l'impianto fotovoltaico di produzione di energia elettrica installato sulla copertura del fabbricato comprensivo del relativo contratto di gestione (GSE).

B. In CERES – Frazione Fè n. 2:

- Villa sede uffici e villetta a monte destinata ad archivio ed uffici (F. 21 n. 447 sub 4 – Cat. B/1);
- Locale autorimessa, nello stesso edificio (F. 21 n. 447 sub 3 – Cat. B/6);
- Corte e camminamenti (F. 21 n. 447 sub 5 – bene comune non censibile)

  il tutto entrostante terreno identificato al F. 21 n. 447;

- Locale autorimessa (F. 21 n. 719 – Cat. C/6);
- Casetta - ex-custode (F. 21 n. 721 sub 1 – Cat. A/4);
- Locale autorimessa (F. 21 n. 721 sub 2 – Cat. C/6);

  il tutto entrostante terreno identificato al F. 21 n. 455;

- Terreni circostanti distinti al F. 29 nn. 882, 883 e F. 29 nn. 598 e 898;

come da certificati catastali e planimetrie allegati al presente atto affinché ne diventino parte integrante e sostanziale, tutti provenienti dall'ex Comunità Montana Valli di Lanzo;

Il trasferimento avviene con le condizioni di diritto derivanti dall'atto di provenienza a rogito del notaio Antonio Maria Marocco in data 11/06/1975 rep. 30391 registrato a Torino il 01/07/1975 al n. 17788 vol. 1299, trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari Torino 2 ai numeri 10040 reg. part. e 11825 reg. gen. in data 09/07/1975.

5. Di stabilire che il presente decreto costituisce titolo per le trascrizioni, le volture catastali e per ogni altro adempimento derivante dalle relative pratiche, ai sensi e per gli effetti del 7 comma dell'art. 15 della legge regionale n. 18 del 29.11.2012 e smi.
6. Di prendere atto che, trattandosi di trasferimento di beni immobili, dalla Comunità Montana delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ad ente locale successore "ex lege" in tutti i rapporti giuridici preesistenti, quale è appunto l'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, senza alcun corrispettivo e per esclusive finalità pubbliche, istituzionali o sociali, ai fini fiscali, esistono le condizioni per l'applicazione delle agevolazioni previste in materia e, in particolare, riguardanti l'esenzione dell'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in forza del disposto dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 346/31.10.1990 e degli articoli 1, comma 2, e 10, comma 3, del D. Lgs. n. 347/31.10.1990.
7. Di prendere atto altresì della circolare dell'Agenzia delle Entrate (Direzione Centrale normativa) n° 2E ad oggetto: "*Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari – art. 10 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23*", in particolare il punto 9.5 "*Atti di riorganizzazione tra enti*", che prevede che agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o statuto alla medesima struttura

organizzativa, politica, sindacale, di categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se dovute, le imposte di registro ipotecaria e catastale nella misura fissa di € 200,00 ciascuna.

8. Di trasmettere il presente Decreto alla Regione Piemonte, all'Unione Montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone ed agli uffici competenti per il trasferimento e le relative trascrizioni.
9. Di disporre che il presente Decreto sia immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(PEN Dr. Fabrizio)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia dell'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio di questa Comunità Montana per 15 giorni consecutivi a partire dal 25 MAR. 2016 con n° _____.

IL SEGRETARIO
(BERTA Dr. Giovanni Luigi)
